

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELBOTTACCIO

Provincia di Campobasso

UFFICIO
UFFICIO TECNICO

**DETERMINAZIONE
COPIA**

n. 20 del 19-02-2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER PROBLEMATICHE RELATIVE AL CONTRATTO D'APPALTO PER I SERVIZI DI: RACCOLTA CON METODO PORTA A PORTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUI TERRITORI DEI COMUNI DI LUCITO E CASTELBOTTACCIO - CUP B49D17000470002, ALL'AVV.TO NICOLA CERULLI DI CAMPOBASSO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 a mente del quale:

“1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

... d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; (Punto così modificato dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.)”

Preso atto che, pertanto, ai sensi della predetta disposizione normativa vengono qualificati inequivocabilmente come “appalti di servizi” la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato sia in un arbitrato o conciliazione, sia nei tradizionali procedimenti giudiziari innanzi alle giurisdizioni nazionali ed internazionali e le propedeutiche ed afferenti consulenze, di cui al punto n. 2, lett. d), comma 1;

Richiamate le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi legali, quale atto di regolazione prodotto ai sensi dell'art. 231, comma 2, del Codice, che risultano essere non ancora emanate nella versione definitiva e che in materia di consulenza legale precontenziosa chiariscono che “si ritiene che tale fattispecie ricorra, ad esempio, allorché l'amministrazione abbia necessità di un parere legale preventivo volto ad acquisire gli elementi necessari per valutare la possibilità di tutela di una propria posizione giuridica soggettiva attraverso la promozione di uno dei procedimenti di cui al punto 1 o per valutare l'eventuale fondatezza di una pretesa da altri vantata nei propri confronti e le possibili strategie difensive, ivi compresa la possibilità di addivenire a conciliazione. Si ritiene, inoltre, che via sia “indizio concreto” e una “probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento”, ad esempio, nel caso in cui l'amministrazione abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, o quando sia stata già convenuta in uno dei predetti procedimenti, o quando la medesima fattispecie e/o fattispecie analoghe siano state già oggetto di uno dei predetti procedimenti”;

Atteso che in riferimento alla documentazione agli atti d'ufficio, sono emerse delle criticità in conseguenza delle quali si rendono necessari alcuni approfondimenti mirati in relazione al contratto di cui all'oggetto;

Ritenuto pertanto necessario, in conseguenza di quanto esposto ed alla complessità della materia a livello giuridico, acquisire apposito servizio di assistenza legale stragiudiziale al fine di valutare i profili relativi ad un possibile contenzioso;

Considerato che detto affidamento, configurandosi quale appalto di incarico di servizi legali per assistenza stragiudiziale per la gestione del precontenzioso, rientranti nei servizi legali di cui al D.Lgs n. 50/2016, non è qualificabile come incarico di consulenza ex art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001 e non soggiace pertanto al limite di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010;

Considerato, che l'Amministrazione Comunale, riceveva n. tre note a mezzo P.E.C. di professionisti della provincia di Campobasso che si elencano di seguito:

Prot. n. 315/2018 del 26.01.2018 pervenuta dall' studio legale avv. Nicola Cerulli di Campobasso;

Prot. n. 439/2018 del 06.02.2018 pervenuta dallo studio legale avv. Floriana Florio di Santa Croce di Magliano (CB);

Prot. n. 456 del 08.02.2018 pervenuta dallo studio legale avv. Anna Turco di Castelmauro (CB)

Atteso che a parità di prestazioni di servizi offerti, lo studio legale dell'Avv. Nicola Cerulli di Campobasso, provvedeva a fornire l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente, e pertanto è pienamente rispondente anche ai principi di economicità;

Verificato che tale offerta economica, pari ad 1.000,00 (diconsi € mille/00) oltre IVA e cassa professionale, anche ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett."a" e s.m.i. è ben al di sotto dell'importo stabilito in 40.000,00 € quale soglia massima per l'affidamento diretto;

Sottolineata l'urgenza e la circostanza per cui la prestazione del servizio di consulenza legale di cui sopra richiede un'attività di studio comportante conoscenze legali di natura amministrativa ma anche fiscale e procedurale che travalicano quelle riconducibili alle normali competenze riferite al personale dipendente, in considerazione oltretutto dell'assenza di un ufficio legale all'interno dell'ente e alla conseguente carenza, nella struttura, di figure professionali adeguate allo svolgimento di tale compito;

Ribadito il preventivo del 26.01.2018 formulato dal legale sopra citato, per complessivi euro 1.000,00 (al lordo di spese generali, iva, cpa e ritenuta d'acconto) ricevuto al nostro prot. n. 315/2018;

Considerato che in base al valore della causa, parametrato sulle pretese della società incaricata, il compenso richiesto per questa preliminare fase risulta essere nei parametri di cui al DM 55/2014, nel rispetto del principio di economicità così come stigmatizzato nelle linee guida emanate dall'Autorità e sopra citate;

Verificato che tale servizio di consulenza legale è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D.Lgs. 136/2000 e che, pertanto la presente liquidazione necessita di codice CIG;

TUTTO CIO' PREMESSO e ritenuto conforme alle norme di cui al DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. Codice dei contratti pubblici, nonché al Regolamento Comunale per le opere in economia;

PRESO ATTO che il codice CIG è Z8122563CB

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n 48 del 29/11/2017 di nomina dell'Arch. Cristian di Paola in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

D E T E R M I N A

1. di **AFFIDARE**, per le motivazioni in premessa evidenziate, l'incarico in oggetto con urgenza allo Studio Legale dell'avv. Nicola Cerulli sito in Via Roma, 94 Campobasso
2. di **IMPEGNARE** allo scopo la somma di € 1.000,00 oltre IVA e cassa professionale, imputandola al capitolo di bilancio n. 1058, class.ne 01.02.1103 per il corrente esercizio che dove sarà prevista la necessaria disponibilità;
3. di **DARE ATTO** che il codice CIG è: Z8122563CB
4. di **AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria al pagamento della fattura che verrà presentata, previa apposizione del visto di regolarità.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.TO DI PAOLA CRISTIAN



SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Castelbottaccio, 19-02-2018

IL RESPONSABILE
F.TO GIOVANNELLI FAUSTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:

Castelbottaccio, 19-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI PAOLA CRISTIAN



La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69)

Castelbottaccio, 19-02-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO GIOVANNELLI FAUSTA